

Studio Legale
Avv. Luigi Capaldo
Avv. Antonella Capaldo
Via Trento, 21 - 84092 Bellizzi (Sa)
Tel. / Fax 0828/53577 – 320/6153492
Pec: avvluigicapaldo.ordsa@pec.giuffre.it
antonellacapaldo@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per: FARUOLO FRANCESCA nata a Vietri di Potenza il 26.07.1969 – C.F. FRLFNC69L66L859K ed ivi res.te al C.so Garibaldi n. 39 rapp.ta e difesa dall'Avv. Antonella Capaldo del Foro di Salerno – C.F. CPLNNL85S67A717G – fax per ricezione comunicazioni: 082853577 – Pec: antonellacapaldo@pec.giuffre.it e presso il suo studio in Bellizzi (Sa) Via Trento 21 elett.te dom.ta giusta procura in calce al presente atto

- **RICORRENTE**

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA in persona del Ministro p.t. – C.F. 80185250588 – Pec: urp@postacert.istruzione.it, dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza con sede in Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) - C.A.P. 85100 - CF 80008800767 – Pec: ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it

- **RESISTENTE**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA, in persona del Direttore p.t., C.F. 96013630767 - Pec: drba@postacert.istruzione.it, dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza con sede in Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) - C.A.P. 85100 - CF 80008800767 – Pec: ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it

- **RESISTENTE**

UFFICIO III AMBITO TERRITORIALE DI POTENZA, in persona del Dirigente p.t., C.F. 80003310762 – Pec: usppz@postacert.istruzione.it, dom.to ex lege presso l'Avvocatura



Distrettuale dello Stato di Potenza con sede in Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) - C.A.P. 85100 - CF 80008800767 – Pec: ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it

- **RESISTENTE**

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BELLA, in persona del Dirigente Scolastico p.t., C.F. 80007110762 – Pec: pzic814005@pec.istruzione.it, dom.to ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Potenza con sede in Corso XVIII Agosto, 46 (P.zo Uffici Governativi) - C.A.P. 85100 - CF 80008800767 – Pec: ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it

- **RESISTENTE**

NONCHE' EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI

Di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di Istituto di Terza Fascia ATA dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Potenza, in cui la ricorrente risulta inserita, valide per gli anni 2021-2024, per l'eventuale pregiudizio che potrebbero subire in caso di accoglimento del presente ricorso

- **POTENZIALI
RESISTENTI**

PREMESSO CHE

IN FATTO

1. In data 19.04.2021 la ricorrente presentava all'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Potenza domanda di conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021-2024 **ai sensi del D.M. 50 del 03.03.2021 – ALL. 1)**;
2. In particolare si richiedeva l'aggiornamento del punteggio attribuitole nelle graduatorie di III fascia del personale Ata per il triennio 2018-2021 – pari a 14.90 per il profilo di assistente amministrativo ed a 13.35 per il profilo di collaboratore scolastico. **Detto punteggio era stato così confermato con decreto di verifica e convalida adottato il 30.03.2019 dall'Istituto Comprensivo di Bella** con protocollo n. 922 C/7 F.P. – **ALL. 2)**;
3. All'atto dell'inserimento dei dati risultavano già acquisiti dal sistema i seguenti titoli di servizio:
 - a) Contratto di lavoro dal 15.03.2019 al 13.04.2019 con profilo di collaboratore scolastico presso Istituto Comprensivo di Bella (Pz) – Numero giorni calcolati dal sistema 30;
 - b) Contratto di lavoro dal 14.04.2019 al 11.05.2019 con profilo di collaboratore scolastico presso Istituto Comprensivo di Bella (Pz) – Numero giorni calcolati dal sistema 28;



- c) Contratto di lavoro dal 12.05.2019 al 01.06.2019 con profilo di collaboratore scolastico presso Istituto Comprensivo di Bella (Pz) – Numero giorni calcolati dal sistema 21;
 - d) Contratto di lavoro dal 14.09.2019 al 05.10.2019 con profilo di collaboratore scolastico presso Istituto Comprensivo di Bella (Pz) – Numero giorni calcolati dal sistema 22
 - e) Contratto di lavoro dal 06.10.2019 al 12.10.2019 con profilo di collaboratore scolastico presso Istituto Comprensivo di Bella (Pz) – Numero giorni calcolati dal sistema 7;
 - f) Contratto di lavoro dal 14.10.2019 al 30.06.2020 con profilo di collaboratore scolastico presso Istituto Comprensivo di Picerno (Pz) – Numero giorni calcolati dal sistema 261;
 - g) Contratto di lavoro dal 26.09.2020 al 26.10.2020 con profilo di collaboratore scolastico presso Istituto Comprensivo “M. Carlucci” di Baragiano – Numero giorni calcolati dal sistema 31;
 - h) Contratto di lavoro dal 27.10.2020 al 22.04.2021 con profilo di assistente amministrativo presso Istituto Comprensivo “J. Stella” di Muro Lucano (Pz) – Numero giorni calcolati dal sistema 178;
4. A seguito della su indicata domanda, *ergo* dell’aggiornamento della graduatoria, le veniva riconosciuto un punteggio pari a **21,25** per il profilo di collaboratrice scolastica con posizione in graduatoria al n. 19 e pari a **19.31** per il profilo di assistente amministrativa ed assegnata la posizione n. 46 nella relativa graduatoria – **ALL. 3**);
 5. In data **16.09.2021** la Sig.ra Faruolo Francesca stipulava con l’Istituto Comprensivo di Bella (Pz) contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di assistente amministrativo **con termine al 31.08.2022 per n. 18 ore settimanali** – Prot. n. 3424 del 16.09.2021 – **All. 4**);
 6. In data 04.11.2021, all’esito di un periodo di assenza dal lavoro per malattia, la lavoratrice si recava sul posto di lavoro, ove apprendeva dell’esistenza di una revoca del contratto di assunzione a seguito di rettifica del punteggio originariamente assegnatole nella graduatoria definitiva del 02.08.21. **Tale circostanza le veniva riferita oralmente.** Addirittura, **il personale amministrativo presente presso l’Istituto scolastico di Bella intendeva notificarle a mani una comunicazione con data al 09.10.2021 rifiutando di inserire la data corrente**, vale a dire del giorno in cui la dipendente aveva conoscenza legale dell’atto;
 7. A seguito di tale incresciosa circostanza (risoluzione del contratto a tempo determinato comunicata oralmente), la ricorrente inoltrava per il tramite del sottoscritto difensore, nota di richiesta di chiarimenti (con pec del 05.11.2021). Contestualmente si richiedeva la trasmissione di tutti i documenti inerenti il punteggio assegnato alla Faruolo – con indicazione specifica delle singole voci di calcolo – e la posizione in graduatoria aggiornata



- del personale ATA di terza fascia così come risultante a seguito delle rettifiche operate. Infine, considerata l'inesistenza di qualsivoglia provvedimento formale idoneo ad impedire alla lavoratrice di prestare la propria attività si richiedeva il rientro immediato della dipendente sul posto di lavoro per lo svolgimento degli incarichi assegnatili – **All. 5**);
8. In data 19.11.2021 con Prot. N. 0005433 il Dirigente scolastico dell'IC di Bella riscontrava la nota richiamata al punto precedente asserendo di aver reso edotta la Sig.ra Faruolo della rettifica del punteggio e della conseguente risoluzione anticipata del contratto sia in data 07.10.2021 <<per le vie brevi nell'ufficio di presidenza>> sia <<**in data 09.10.2021 via pec ... di cui si è accusata ricevuta**>>. Contestualmente dichiarava che alla data del 04.11.2021 la lavoratrice si recava in segreteria <<su sollecitazione telefonica degli addetti al personale dell'Ufficio>> per farle firmare <<non la notifica della risoluzione del contratto già avvenuta ... bensì la stampa di chiusura del contratto stesso estrapolata dal SIDI>>. Dichiarava, altresì, che a seguito della rettifica del punteggio la posizione della Sig.ra Faruolo era <<**al n. 182bis con punteggio 13,90 per il profilo di Ass.te Amm.vo e al numero 72 bis con punteggio 15,85 per il Profilo di Collaboratore Scolastico**>>. Infine, richiamava tra gli allegati il decreto di rettifica del punteggio <<in cui è dettagliato il calcolo>> ed il decreto di risoluzione anticipata del contratto con la relativa ricevuta di accettazione mostrandosi disponibile alla trasmissione di ulteriori atti a seguito di regolare accesso agli atti - **All. 6**);
9. Le affermazioni innanzi riportate sono mendaci. **La Sig.ra Faruolo non è titolare di alcun indirizzo di posta elettronica certificata** (come peraltro risulta dal sistema Inipec del Ministero dello Sviluppo Economico), né ha mai ricevuto in data 07.10.21 e presso l'Ufficio di Presidenza comunicazione orale della rettifica del punteggio e della risoluzione anticipata in autotutela. In data 04.11.2021 elle si recava sul posto di lavoro per espletare la propria mansione al termine del periodo di malattia e non certo perché contattata dagli addetti al personale – **ALL. 7**);
10. D'altronde se la lavoratrice avesse saputo dell'esistenza della risoluzione in autotutela non avrebbe comunicato la malattia all'istituto scolastico ed all'Inps, **né il datore di lavoro in data 30.10.2021 avrebbe inviato visita fiscale domiciliare al fine di controllare la malattia della dipendente attraverso il competente organo sanitario** – **ALL. 8**);
11. Dall'allegato decreto di rettifica la lavoratrice apprendeva, per il tramite del proprio difensore, di aver subito la rettifica del punteggio per essere stati erroneamente calcolati i <<servizi prestati come addetto bibliotecario>> per complessivi punti 5,40, che non potevano essere valutati in quanto <<non prestati alle dirette dipendenze di amministrazioni statali, enti locali o patronati scolastici, ma bensì come collaborazioni occasionali>>;



12. Il punteggio richiamato nella nota di riscontro in esame (**punteggio 13.90 per il profilo di Ass.te Amm.vo e punteggio 15,85 per il profilo di collaboratore scolastico**), risulta errato sotto vari profili. Anzitutto risulta non corretto in considerazione di quello **assegnatole e convalidato con decreto del 30.03.2019 adottato dal medesimo Istituto Scolastico** alle cui dipendenze la ricorrente ha prestato attività lavorativa nell'anno 2019 (All. 2) e dei successivi titoli di servizio riportati in automatico dal sistema nella domanda di aggiornamento (All. 1); in secondo luogo risulta inesatto perché i titoli riportati nella domanda di aggiornamento non sono corretti differendo dai contratti di lavoro stipulati per i periodi da marzo 2019 a giugno 2021 allegati alla domanda medesima dalla lavoratrice – **ALL. 9**);
13. Ed, infatti, se si esaminano questi ultimi risulta che nella domanda di aggiornamento **mancano i periodi lavorati dal 13.10.2019 al 08.11.2019** (contratto I.C. Bella del 07.10.2019 Prot. N. 3301 – Collaboratore Scolastico);
14. In ogni caso è incerta la collocazione in graduatoria della ricorrente posto che non si è provveduto al controllo del punteggio di tutti i candidati, *ergo* alla pubblicazione della graduatoria “rettificata”;
15. Sulla scorta di tali considerazioni la ricorrente trasmetteva a mezzo pec del 29.11.2021 formale reclamo avverso il provvedimento di rettifica del punteggio adottato con prot. n. 4103 del 09.10.2021 e del provvedimento di risoluzione del contratto a tempo determinato in autotutela assunto con prot. n. 0004105 del 09.10.2021 – provvedimenti di cui la ricorrente ha avuto formale conoscenza solo a seguito della trasmissione a mezzo pec al sottoscritto difensore in data 19.11.2021 – chiedendone l’annullamento in autotutela perché contrari a norme imperative – **ALL. 10**);
16. Nell’atto di reclamo si formulava, altresì, istanza di accesso agli atti relativamente alla domanda di inclusione nelle graduatorie ATA, del decreto di rettifica del punteggio, nonché di qualsivoglia altro documento o provvedimento esistente nel fascicolo personale della lavoratrice;
17. Con Nota Prot. N. 6397 del 27.12.2021, la dirigente scolastica dell’I.C. di Bella (Pz) dichiarava la legittimità del proprio operato e negava l’accesso agli atti definendo la relativa istanza <<*strumentale, infondata e meramente esplorativa*>> (!) – **ALL. 11**);
18. In data 02.12.2021 la ricorrente impugnava formalmente il licenziamento intimatole oralmente con raccomandata A/R assunta al protocollo dell’Istituto del 03.12.2021 al n. 5822 – **ALL. 12**);



19. Il 10.01.2022 riceveva in riscontro comunicazione – Prot. n. 0006398 del 27.12.2021 – con cui la dirigente scolastica chiariva che trattavasi di risoluzione del contratto e non di licenziamento (!) – **ALL. 13**);
20. La ricorrente ha percepito il trattamento Naspi dal 01.12.2021 al 31.12.2021 – **ALL. 25**);
21. In data **09.03.2022** la Sig.ra Faruolo, per il tramite dello scrivente difensore, depositava dinanzi al Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro ricorso ex artt. 669 bis e 700 c.p.c. iscritto al n. **741/2022 R.G.** ed assegnato alla Dott.ssa De Bonis Rosalba, con cui richiedeva di: <<1. Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità ed indi disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto ex tunc, il provvedimento di rettifica del punteggio n. 4103 del 09.10.2021 ed il provvedimento di revoca del contratto di lavoro a tempo determinato n. 4105 del 09.10.2021 e ogni altro atto ad essi connesso e consequenziale; 2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per gli anni 2021-2024 dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Potenza, con riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati pari a 22.05 per il profilo di Collaboratore Scolastico e pari a 19.90 per il profilo di assistente amministrativo e di quello maturato per il servizio prestato sino alla risoluzione del contratto di lavoro; - Per l'effetto, ordinare la rettifica del punteggio in 22.05 per il profilo di Collaboratore Scolastico e 19.90 per il profilo di assistente amministrativo nella graduatoria predetta e di reintegrare il lavoratore nel posto che occupava prima della illegittima risoluzione del contratto con salvezza del punteggio maturato per il servizio prestato; - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte e, per l'effetto, condannare i resistenti al pagamento delle retribuzioni dovute a far data dalla illegittima cessazione del rapporto di lavoro e sino all'effettiva reintegra, ovvero nella diversa misura che sarà determinata o ritenuta equa in corso di causa con condanna altresì al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali; - Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario>> – **ALL. 17**);
22. Con memorie depositate in data 24.04.2022 si costituivano nel su indicato giudizio il Ministero dell'Istruzione – USR per la Basilicata Ufficio III – AT di Potenza e l'istituto Comprensivo di Bella in persona dei rispettivi Dirigenti p.t. eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e concludendo, nel merito, per il rigetto della domanda – **ALL. 18**);
23. Con note di udienza depositate telematicamente - cui si rinvia integralmente - la ricorrente controdeduceva alle difese ed alle eccezioni sollevate dalla resistente ed insisteva per



- l'accoglimento della domanda giudiziale; rilevava, fra l'altro, la mancata contestazione in ordine alla domanda volta ad ottenere la declaratoria di nullità del provvedimento di risoluzione contrattuale per violazione di legge e la mancata prova dell'avvenuta comunicazione alla lavoratrice del decreto di rettifica del punteggio e del successivo decreto di risoluzione – **ALL. 19**);
24. Alla prima udienza – celebratasi a trattazione scritta in data 05.05.2022 – il Giudice ordinava l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR nei confronti di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie di Circolo e di Istituto per i profili di A.A. e C.S. ove era collocata la ricorrente – **ALL. 20**);
25. All'udienza di discussione – celebratasi “a trattazione scritta” in data 07.06.22 – il Giudice del Lavoro, constatata la rituale notifica ai controinteressati non costituitisi in giudizio, tratteneva la causa in decisione;
26. Con provvedimento del successivo **08.06.22 n. cron. 7730/2022** l'adito Tribunale, dichiaratosi competente a decidere sulla controversia, rigettava la domanda cautelare <<stante l'insussistenza, nella fattispecie, del requisito del periculum in mora richiesto dall'art. 700 c.p.c.>> che <<esime logicamente da esaminare espressamente la fondatezza dei motivi di doglianza sotto il profilo del cd. “fumus boni iuris”>> compensando integralmente le spese di lite avuto riguardo alle <<connotazioni oggettive e soggettive della controversia, la complessità e la novità, almeno sul piano locale, delle questioni esaminate>> - **ALL. 21**);
27. A tutt'oggi non risulta aggiornata la posizione della ricorrente all'interno della graduatoria definitiva per il personale ATA III Fascia – profili CS e AA – ove risulta ancora collocata al n. 46 per il profilo di A.A. ed al numero 19 per il profilo di C.S.;

IN DIRITTO

SULLA VIOLAZIONE DEL D.M. 50/2021 – ART. 1, CO. 4

La norma in commento così recita: << *Gli aspiranti sono inseriti nelle graduatorie di terza fascia, con riferimento al profilo professionale richiesto, secondo il punteggio complessivo decrescente calcolato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze, nonché dei titoli di accesso ai laboratori per gli assistenti tecnici. Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie di circolo e di istituto vigenti per il triennio scolastico precedente, purché presentino domanda di conferma per il/i*



medesimo/i profilo/i professionale/i per la medesima o diversa provincia, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nelle relative graduatorie di terza fascia sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto formulate in base al D.M. 30 agosto 2017, n. 640 e delle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti>>.

Nel caso che ci occupa la Sig.ra Faruolo, all'atto della presentazione della domanda di aggiornamento in data 19.04.2021, partendo dal punteggio convalidato con decreto del 30.03.2019 dal medesimo I.C. di Bella (All. 2) ed in base ai titoli di servizio già caricati automaticamente dal sistema – richiamati al punto 3) della premessa in fatto aveva il seguente punteggio:

A) Per il profilo di ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: 19.30
(14.90+0.10+0.10+0.10+0.10+0.90+0.10+3.00=19.30);

B) Per il profilo di COLLABORATORE SCOLASTICO: 21.25
(13.35+0.50+0.50+0.50+0.50+4.50+0.50+0.90=21.25);

Il punteggio innanzi indicato veniva riconosciuto alla Sig.ra Faruolo per l'inserimento nella graduatoria di III Fascia del personale ATA per le annualità 2021-2024.

Del resto, tutti i servizi prestati negli anni 2019 e 2020 risultavano già dal sistema. Ed è il comma 5 dell'art. 6 del D.M. 50/2021 a confermare tale circostanza: *<<il servizio prestato presso istituzioni scolastiche ed educative statali viene proposto dal sistema sulla base delle informazioni già presenti nel sistema informativo del Ministero dell'Istruzione>>.*

In base all'Allegato A/1 del D.M. 50/21 infatti, il servizio prestato in qualità di assistente amministrativo in scuole statali equivale a punti 6 per ogni anno e punti 0.50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. Qualsiasi altro servizio prestato in una scuola statale equivale a punti 1.20 per ogni anno e punti 0.10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni – **ALL. 14).**

In base all'Allegato A/5, invece, il servizio prestato in qualità di collaboratore scolastico in scuole statali equivale a punti 6 per ogni anno e punti 0.50 per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni. Qualsiasi altro servizio prestato in una scuola statale equivale a punti 1.80 per ogni anno e punti 0.15 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni – **ALL. 15).**

SULLA VIOLAZIONE DEL D.M. 50/2021 – ART. 6



La norma in commento prescrive al comma 10) che i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti sono effettuati nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (**Art. 71 DPR 445-2000 (Modalità dei controlli):** <<*Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito*>>).

Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta, e versamento dei contributi di legge.

Nel caso che ci occupa la ricorrente non ha mai ricevuto notizia di eventuali irregolarità o omissioni. Il procedimento di controllo dunque non avrebbe dovuto avere seguito.

Ancora, si registra la violazione del comma 13) del medesimo art. 6, a mente del quale: <<In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnate all'aspirante. **Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante** e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza.

Ebbene, la Sig.ra Faruolo non ha mai ricevuto tale comunicazione. Il punteggio ricalcolato è stato dichiarato allo scrivente difensore nella nota di riscontro del 19.11.2021 inviata a mezzo pec dalla Dirigente Scolastica.

Tale circostanza può senz'altro considerarsi pacifica, posto che nel giudizio cautelare ante causam n. 741/2022 r.g. Tribunale di Potenza – Sez. Lavoro, la resistente non ha fornito la prova di tale comunicazione.

Segue. VIOLAZIONE ART. 7 L. 241/1990

Come già detto in precedenza, il decreto di rettifica del punteggio non solo non è stato comunicato alla lavoratrice, ma addirittura non è stato preceduto da alcuna comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/1990 con evidente compromissione del suo diritto di difesa. Risulta, pertanto, affetto da illegittimità con il conseguente diritto della Sig.ra Faruolo a vedersi nuovamente riconosciuto l'originario punteggio.



Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito il principio per cui <<la mancata comunicazione di avvio del procedimento relativo ad un provvedimento dell'autorità scolastica di riforma di una graduatoria comporta l'illegittimità del provvedimento stesso per violazione dell'art. 7 della Legge 241 del 1990>> ((T.A.R. Piemonte Torino Sez. II, Sent., 13.11.2010, n. 4138). È dunque da considerarsi assolutamente ILLEGITTIMO il provvedimento di rettifica in contestazione, con conseguente diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il punteggio originario.

Si richiama, inoltre, la Nota n. 13716/18.10.21 - O.M. n. 60/20 di "Chiarimenti e istruzioni in merito alla comunicazione di avvio del procedimento e alle attività di verifica delle dichiarazioni degli aspiranti ai sensi dell'art. 8, commi 7, 8 e 9" adottata dal Ministero dell'Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ove si legge <<**In particolare, si rammenta che la procedura di verifica e convalida dei punteggi dei candidati soggiace, per quanto non diversamente disposto, alle regole e alle garanzie in materia di procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90.** Ciò comporta che debba essere garantito al destinatario del provvedimento finale la possibilità di intervenire nel procedimento mediante invio di apposita comunicazione di avvio del procedimento così come disposto dall'art. 7 della sopracitata L. 241/90>> - **ALL. 22**).

SULLA VIOLAZIONE ART. 55 BIS TUPI (D. LGS 165/2001)

VIOLAZIONE DI NORME IMPERATIVE

Il comma 9 quater della norma in esame espressamente attribuisce al responsabile della struttura in possesso di qualifica dirigenziale la competenza esclusivamente in ordine al <<procedimento disciplinare per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni fino alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per dieci giorni>>

In definitiva rientrano nella competenza del dirigente scolastico il rimprovero verbale, il rimprovero scritto, la multa fino a 4 ore di retribuzione e la sospensione dal servizio fino a 10 giorni. **Le sanzioni più gravi, quali sospensione dal servizio superiore a 10 giorni e licenziamento (con o senza preavviso) spettano invece al Dirigente preposto all'ufficio procedimenti disciplinari.**

Infatti, l'articolo [55-bis, comma 4, del Dlgs 165/01](#) stabilisce che: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 55-quater, commi 3-bis e 3-ter (licenziamento disciplinare per falsa



attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze, Nde), per le infrazioni per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale, il responsabile della struttura presso cui presta servizio il dipendente, segnala immediatamente, e comunque entro dieci giorni, all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare di cui abbia avuto conoscenza. L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, **provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa**».

La c.d. Riforma Madia (D. Lgs 75/2017), facendo proprio il suggerimento offerto dal Consiglio di Stato, contenuto nel parere n. 814/2016, ha eliso il doppio binario del procedimento disciplinare (dirigente del servizio presso cui il dipendente opera - ufficio per i procedimenti disciplinari, in base alla gravità della sanzione prevista) accentrando, in capo allo stesso Upd, la competenza pressoché integrale (con l'eccezione della sanzione minima del rimprovero verbale) della gestione del **procedimento disciplinare**, che **diviene unico**, nella sua evoluzione e nei corrispondenti termini di esecuzione, per tutte le infrazioni disciplinari punite con sanzioni diverse dal mero rimprovero verbale.

La normativa prevede, infine, che la comunicazione dell'addebito al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, avvenga tramite **posta elettronica certificata**, nel caso in cui il dipendente disponga di apposita casella di posta elettronica certificata, **ovvero** tramite **consegna a mano** (c.d. *raccomandata a mano*); in alternativa alle predette modalità, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Nel caso che ci occupa, il provvedimento di revoca (licenziamento) è stato adottato in piena autonomia dalla dirigente scolastica e non è stato preceduto da alcuna formale contestazione dell'addebito, né da alcuna convocazione **con evidente violazione del diritto di difesa, del principio di terzietà, di legalità e giusto procedimento** alla cui tutela mirano invece le norme imperative dettate dagli artt. 55 comma 1 e 55 bis comma 2 D Lgs 165/2001.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito il principio per cui **<<la misura applicata in violazione delle predette regole di competenza interna è invalida** qualora la sanzione sia irrogata dal dirigente e responsabile della struttura (nella specie, dirigente scolastico) in luogo dell'U.P.D., per le minori garanzie di terzietà offerte al lavoratore, stante



l'identificazione fra la figura di chi è preposto al dipendente e di chi lo giudica in sede amministrativa>> (ex multis **Corte di Cassazione|Sezione L|Civile|Ordinanza|20 novembre 2019| n. 30226**).

Alla violazione delle regole sulla competenza ad esercitare il potere disciplinare e ad irrogare sanzioni (nella specie, il licenziamento), che si risolve **in una violazione di norme di legge inderogabili**, consegue l'illegittimità del procedimento disciplinare e la nullità della sanzione irrogata (ex plurimis, Cass., n. 7177 del 2017; Cass. Ord. N. 28111/2019). In sintesi ed in definitiva, per il procedimento aperto a carico della Sig.ra Faruolo Francesca sussisteva la competenza dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari (U.P.D.) e non del dirigente scolastico, con conseguente nullità/inesistenza di tutti i provvedimenti adottati nei suoi confronti.

SULLA NULLITA' DEL LICENZIAMENTO INTIMATO ORALMENTE

La mancata comunicazione scritta alla lavoratrice del decreto di risoluzione contrattuale adottato il 09.10.2021, lo rende assolutamente nullo, con evidente diritto della medesima al reinserimento ed al risarcimento del danno patrimoniale per le retribuzioni non percepite.

Dalla documentazione versata in atti dalle resistenti nel giudizio n. 741/2022 r.g. Tribunale di Potenza – Sez. Lavoro emerge chiaramente che il provvedimento in esame è stato trasmesso a mezzo pec unicamente al seguente indirizzo: usppz@postacert.istruzione.it e non anche alla Sig.ra Faruolo (peraltro, come già detto, non titolare di alcun indirizzo pec) – **ALL. 23**).

SULL'ILLEGITTIMITA' DELL'ESERCIZIO DEL POTERE IN AUTOTUTELA

È bene precisare che la Pubblica Amministrazione nell'ambito della propria attività negoziale non ha il potere di escludere dalla graduatoria il lavoratore e/o di revocare unilateralmente un contratto di lavoro regolarmente stipulato, ritenendosi detto contratto ormai perfezionato nel momento dell'accettazione della formulata proposta da parte del dipendente. All'uopo si richiama quanto già statuito dalla giurisprudenza maggioritaria per cui la PA in questi casi agisce "*jure privatorum*", e ciò a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, introdotta con il D.lgs. n. 29 del 1993, come convertito con L. 161/2001, motivo per cui la risoluzione sarà da ritenersi legittima solo se rientri nei casi espressamente previsti ex lege (artt. 1453,1463, 1467 c.c.). E' quindi pacifico che, nell'ambito di detti



rapporti contrattuali, il datore di lavoro- PA non potrà esercitare alcun potere in autotutela, tipico istituto del diritto amministrativo, essendogli dunque preclusa ogni genere di revoca unilaterale; l'art. 2 della citata legge infatti così recita: I "rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II del Libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa". Ration per cui anche sotto tale profilo sia il provvedimento di rettifica del punteggio con regressione in graduatoria, sia il successivo di risoluzione del contratto sono da ritenersi totalmente inefficaci con ogni conseguenza di legge. Inoltre, i provvedimenti in autotutela da parte della P.A. possono essere adottati solo in presenza di un interesse pubblico specifico ed attuale, finalizzato a rimuoverne gli effetti. Ebbene nel caso dei provvedimenti qui impugnati per vero non si riscontra alcuna motivazione circa l'avvenuta valutazione comparativa tra l'eventuale interesse pubblico e quello concreto ed attuale dell'odierna istante, la quale, diversamente, aveva fatto affidamento sul comportamento concludente dell'autorità scolastica, sul contratto a tempo determinato regolarmente stipulato ed in fase di esecuzione, nonché sulla possibilità di permanenza con il punteggio assegnatole nella graduatoria.

Infatti, risulta essere stata omessa qualunque considerazione sull'esistenza di un interesse che autorizzasse l'esercizio del potere di autotutela mediante l'annullamento del precedente atto già adottato dall'Amministrazione; ciò, come noto, può essere legittimamente disposto soltanto allorquando il nuovo provvedimento che rimuove l'anteriore atto dallo stesso annullato, soddisfi un interesse pubblico di reale ed effettiva emergenza. In questo caso l'Amministrazione resistente ha disposto la rettifica del punteggio della graduatoria della ricorrente, senza operare alcuna verifica - di cui, infatti, non vi è traccia nelle comunicazioni inoltrate al sottoscritto difensore dalla dirigente scolastica, ivi compreso il decreto di revoca - circa la sussistenza di un interesse pubblico attuale a tale intervento di secondo grado: si è trattato, si presume, di un intervento volto ad un eventuale "mero ripristino della legalità" (anche se, si ribadisce rientrando nell'ambito di una procedura illegittima per violazione di legge), il che, però, come risaputo, non è sufficiente alla luce della vigente disciplina in materia di annullamento d'ufficio, la quale presuppone, per l'appunto, la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento, in ottica di temperamento tra "l'esigenza di ripristino legalità" e i "controvalori sostanziali" della tutela dell'affidamento e della certezza dei rapporti amministrativi (Cass. sentenza, 28 marzo 2018, n. 297; C. Stato n. 341/2017; 24.02.2014; Tar Cagliari sent. n. 383/2019; T.Matera sent. del 23.06.2015). In presenza dunque di un vincolo contrattuale già sorto, l'amministrazione non poteva in alcun



modo procedere unilateralmente alla risoluzione del contratto stesso, ma avrebbe dovuto darne regolare esecuzione.

SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DELLA RICORRENTE.

Come anticipato in premessa, il decreto di rettifica del punteggio assunto dall'Istituto Scolastico di Bella si fonda su una errata valutazione dei titoli di servizio relativi all'opera prestata in qualità di addetto bibliotecario alle dipendenze di un ente locale.

Ebbene, la ricorrente non ha allegato tali titoli alla domanda di aggiornamento delle graduatorie presentata il 19.04.2021 (All. 1). Trattasi, dunque e presumibilmente, di rapporti di lavoro che la ricorrente ha richiamato nelle precedenti domande di inserimento / aggiornamento delle graduatorie ATA che, peraltro, a seguito dei prescritti controlli sono stati espressamente validati con decreto di convalida del punteggio del 30.03.2019 (adottato dalla stessa autorità scolastica che ha poi proceduto alla rettifica a distanza di oltre due anni).

Inoltre, la ricorrente si è limitata ad allegare alle precedenti domande di inserimento nelle graduatorie ATA le convenzioni per l'affidamento e la gestione della biblioteca comunale siglate con il Comune di Vietri di Potenza negli anni 2007, 2011 e 2014. Se, dunque, vi è stato errore nel calcolo dei relativi punteggi, questo non è certo imputabile a colpa o dolo della Sig.ra Faruolo – **ALL. 16**).

Il principio del legittimo affidamento impone alla P.A. di salvaguardare quelle situazioni giuridiche soggettive da ritenersi ormai consolidate e cristallizzate per effetto di atti e provvedimenti idonei a generare nel singolo destinatario il convincimento di poter fruire a tutti gli effetti di quella situazione di vantaggio.

Nel caso che ci occupa risulta evidente che la ricorrente, a seguito della convalida del punteggio operata nel marzo 2019, confidava nella definitività e certezza del punteggio sino ad allora maturato, ergo sull'esistenza di quella posizione vantaggiosa che le era stata assicurata e riconosciuta sulla base del precedente provvedimento, peraltro MAI REVOCATO.

Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha più volte ribadito il principio secondo cui la tutela del legittimo affidamento del destinatario dei provvedimenti amministrativi costituisce un limite all'azione della Pubblica Amministrazione, la quale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dall'art. 97 della Costituzione, è tenuta ad improntare la sua azione non



solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede, cui corrisponde **l'onere di sopportare le conseguenze sfavorevoli del proprio comportamento che abbia ingenerato nel cittadino incolpevole un legittimo affidamento** (TAR Lazio sentenza n. 4455/2012; Consiglio Stato, Sez. IV, 15 luglio 2008, n. 3536), quando tra due atti o comportamenti (contrastanti) dell'Amministrazione sia intercorso un lungo lasso di tempo idoneo ad avvalorare la liceità della condotta del cittadino ed il consolidamento di certezze in ordine a determinate posizioni di vantaggio.

A ciò si aggiunga che, nel procedimento cautelare ante causam n. 741/2022 r.g. – richiamato nella premessa in fatto – è emerso che la dirigente scolastica ha provveduto alla rettifica del punteggio a seguito di un controllo operato presso il Comune di Vietri (ove la ricorrente aveva prestato servizio come addetta bibliotecaria). **Ebbene, il documento versato in atti reca la data del 22.02.2021.** Ciò vuol dire che la P.A. era in possesso di tale attestazione ancor prima della formazione delle graduatorie di III Fascia per gli anni 2021/2024 e della stessa presentazione della domanda di aggiornamento effettuata dalla Faruolo in data 19.04.2022. **Trattasi, dunque, di titoli di servizio riconosciuti e convalidati per ben due volte prima della rettifica:** con decreto di convalida del 30.03.2019 e, successivamente, all'atto della formazione delle graduatorie del personale ATA 2021/2024 – **ALL. 23**);

SUL DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO

Posto che la ricorrente avrebbe conservato il diritto al mantenimento del posto di lavoro se l'Istituto scolastico non gli avesse illegittimamente rettificato il punteggio e posto che il provvedimento di revoca / licenziamento è inesistente per tutti i motivi innanzi esposti, la stessa ha diritto alla reintegrazione intesa come retrodatazione degli effetti giuridici ed economici dell'assunzione al momento in cui questa ha avuto luogo. Il Consiglio di Stato con sez. VI, sent. n. 5413/2008; n. 5822/2008; n. 5832/2008 stabilisce che l'istante non è tenuto a dar prova del danno subito, essendo lo stesso in *re ipsa*, e lo commisura, in via equitativa, per il docente di ruolo, alle retribuzioni che sarebbero maturate nel caso di tempestiva assunzione detraendo le somme percepite a titolo di retribuzione per le eventuali supplenze effettuate nel periodo in cui il ricorrente avrebbe dovuto essere già in costanza di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Per i supplenti, invece, la giurisprudenza del Consiglio di Stato determina il danno risarcibile nel 50% delle retribuzioni non percepite



dall'interessato, detraendo le somme eventualmente fruite dal ricorrente per attività altrimenti svolte dal medesimo.

Tale ultimo principio è senz'altro applicabile al caso che ci occupa.

Assume, poi, notevole importanza il riconoscimento del punteggio giuridico. Ricordiamo che per accedere alla I fascia (graduatorie permanenti) è necessario maturare un'anzianità di servizio di 24 mesi. Si tratta nello specifico di un'anzianità di servizio di almeno due anni ovvero 23 mesi e 16 giorni prestato in posti corrispondenti al profilo professionale cui si richiede l'accesso e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre, oltre ovviamente al possesso del corretto titolo d'accesso. Per il reclutamento del personale di ruolo, infatti, si procede con lo scorrimento delle graduatorie permanenti. Si tratta di graduatorie alle quali possono iscriversi solamente coloro che hanno maturato almeno 24 mesi di servizio come personale ATA, ai quali viene data la possibilità di candidarsi per un posto di ruolo.

P.Q.M.

FARUOLO FRANCESCA, *ut supra* rapp.ta, difesa e dom.ta

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale adito, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, reietta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Accertare e dichiarare l'illegittimità/nullità ed indi disapplicare, sospendere e/o annullare con effetto ex tunc, il provvedimento di rettifica del punteggio n. 4103 del 09.10.2021 ed il provvedimento di revoca del contratto di lavoro a tempo determinato n. 4105 del 09.10.2021 e ogni altro atto ad essi connesso e consequenziale;



2. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita all'interno delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA per gli anni 2021-2024 dell'Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Potenza, con riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati pari a 21.25 per il profilo di Collaboratore Scolastico e pari a 19.30 per il profilo di assistente amministrativo e di quello maturato per il servizio prestato sino alla risoluzione del contratto di lavoro;
3. Per l'effetto, ordinare la rettifica del punteggio in 21.25 per il profilo di Collaboratore Scolastico e 19.30 per il profilo di assistente amministrativo nella graduatoria predetta e di reintegrare il lavoratore nel posto che occupava prima della illegittima risoluzione del contratto con salvezza del punteggio maturato per il servizio prestato;
4. Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione delle spettanze maturate e non corrisposte e, per l'effetto, condannare i resistenti al pagamento delle retribuzioni dovute a far data dalla illegittima cessazione del rapporto di lavoro e sino all'effettiva reintegra, ovvero nella diversa misura che sarà determinata o ritenuta equa in corso di causa con condanna altresì al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
5. Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

In via istruttoria si deposita la seguente documentazione:

1. Domanda di aggiornamento graduatorie III Fascia Personale ATA del 19.04.2021;
2. Decreto di convalida punteggio del 30.03.2019;
3. Graduatoria d'Istituto Definitiva Personale ATA Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico – Anni 2021-2024;
4. Contratto di lavoro I.C. di Bella (Pz);
5. Pec del 05.11.2021;
6. Riscontro I.C. Bella del 19.11.2021 – Prot. N. 0005433 con provvedimenti allegati;
7. Estratto Inipec;
8. Visita fiscale domiciliare del 30.10.2021;
9. Contratti di lavoro allegati alla domanda di aggiornamento del 19.04.2021;
10. Reclamo del 29.11.2021;
11. Riscontro reclamo;
12. Impugnazione licenziamento;
13. Comunicazione I.C. Bella del 27.12.2021 – Prot. N. 0006398;



14. D.M. 50/2021 ALL. A/1;
15. D.M. 50/2021 ALL. A/5;
16. Contratti di lavoro Comune di Vietri di Potenza;
17. Ricorso ex art. 700 c.p.c. – r.g.n. 741/2022 Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro;
18. Memorie di costituzione e risposta M.I. – USR per la Basilicata Ufficio III – AT Potenza e Istituto Comprensivo di Bella – r.g.n. 741/2022 Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro;
19. Note di udienza telematica del 05.05.2022 – r.g.n. 741/2022 Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro;
20. Ordinanza del 05.05.2022 – r.g.n. 741/2022 Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro;
21. Provvedimento di rigetto domanda cautelare n. cron. 7730/2022 del 08.06.2022 – r.g.n. 741/2022 Tribunale di Potenza – Sezione Lavoro;
22. Nota n. 13716/18.10.21 – O.M. n. 60/20 del Ministero dell’Istruzione – USR per il Piemonte;
23. Attestazione titoli di servizio del Comune di Vietri del 22.02.2021;
24. Trasmissione pec provvedimento di risoluzione contrattuale;
25. Trattamento Naspi dal 01.12.21 al 31.12.21

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che la ricorrente non è tenuta al versamento avendo un reddito inferiore ai limiti di legge.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

L’Avv. Antonella Capaldo, procuratrice della Sig.ra FARUOLO FRANCESCA dichiara che il presente procedimento mira ad ottenere una pronuncia di illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio della graduatoria di III fascia del personale ATA – Ufficio Scolastico Territoriale della Provincia di Potenza – per il profilo di Collaboratore Scolastico e Assistente Amministrativo e del provvedimento di revoca del contratto di lavoro a tempo determinato con reintegra della lavoratrice sul posto di lavoro con la qualifica di assistente amministrativo.

Ciò implica che tutti i soggetti inseriti nella medesima graduatoria della ricorrente potrebbero avere un interesse contrario ad un eventuale accoglimento della domanda giudiziale.



Rilevato l'elevatissimo numero dei potenziali controinteressati e l'esistenza nel sito istituzionale dell'amministrazione convenuta della possibilità di dare loro idonea pubblicità si richiede di essere autorizzati alla notifica ai controinteressati mediante integrale pubblicazione del ricorso, del decreto di fissazione udienza, della graduatoria e dei provvedimenti autorizzativi sul sito istituzionale internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Bellizzi-Potenza, 29.06.2022

Avv. Antonella Capaldo

